

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione sociale

È costituita una società per azioni con la denominazione " _____ ".

La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente Statuto implica l'accettazione delle norme recate da questo Statuto, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione delle partecipazioni o dell'assunzione di suddette funzioni e incarichi.

Articolo 2 – Oggetto sociale

La società ha per oggetto principale:

- OMISSIS -

Articolo 3 – Durata della società

La durata della società è stabilita fino al

Articolo 4 – Sede legale

La società ha sede nel Comune di _____ e, con decisione del Consiglio di Gestione, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La decisione di trasferire la sede legale all'interno del territorio italiano e la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie da parte del Consiglio di Gestione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO II

DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DEI FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ

Articolo 5 – Capitale sociale e categorie di azioni

Il capitale sociale è di euro

Il capitale sociale è diviso in numero _____ (_____) di azioni ordinarie del valore nominale di euro uno cadauna.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Articolo 6 – Strumenti finanziari diversi dalle azioni

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente Statuto.

I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente Statuto.

Articolo 7 – Formazione e variazione del capitale sociale

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, primo comma, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

Articolo 8 – Finanziamenti dei soci alla società

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 9 - Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, primo comma, codice civile, è deliberata dal Consiglio di Gestione previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la delega al Consiglio di Gestione ex art. 2420-ter del codice civile;

Articolo 10 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

Il Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.

Spetta altresì al Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, costituire o anche solo conferire beni, complessi di beni ed anche aziendali in trust anche autodichiarati in Italia ed all'estero.

Articolo 11 – Trasferimento delle azioni

- OMISSIS -

Articolo 12 – Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, primo comma, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a. la proroga del termine;
- b. l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso; da questa data decorre il termine per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di prelazione.

TITOLO III DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 13 – Competenze assembleari

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare il regolamento dei lavori assembleari.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- ✗ la nomina e la revoca dei membri e del Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- ✗ la determinazione del compenso dei consiglieri di Sorveglianza;
- ✗ la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di Sorveglianza;
- ✗ la deliberazione sulla distribuzione di utili;
- ✗ la nomina e la revoca della società di revisione o del revisore incaricati del controllo contabile;

✂ la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla competenza dell'assemblea.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

✂ le modificazioni dello Statuto, salvo quanto attribuito dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza;

✂ la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

✂ l'emissione di strumenti finanziari;

✂ l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, salva la delega al Consiglio di Gestione ex art. 2420-ter del codice civile;

✂ le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Articolo 14 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario od opportuno oppure quando al Consiglio di Gestione ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero dai soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito o consegnato con qualsiasi mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, che permettano una conservazione cartacea dell'invio presso la sede sociale o, in mancanza, riscontrabile presso il gestore del sistema di comunicazione.

In mancanza di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione e la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza. Tuttavia, in questa ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15 – Intervento in assemblea

- OMISSIS -

Articolo 16 – Presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Sorveglianza oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al membro del Consiglio di Sorveglianza più anziano di età. In assenza di Consiglieri di Sorveglianza, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal Consiglio di Gestione medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni stabilendone preliminarmente per argomento le modalità, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 17 - Quorum

- OMISSIS -

Articolo 18 – Assemblee speciali

- OMISSIS -

Articolo 19 – Impugnazione delle deliberazioni assembleari

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV

DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 20 – Nomina del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza si compone dal numero di membri stabilito dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina e compreso tra il numero minimo di tre e il numero massimo di sette.

L'assemblea attribuisce ad uno di essi la qualifica di Presidente.

Almeno un componente effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza, e se nominati decadono dall'ufficio, i componenti del Consiglio di Gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile.

I membri del Consiglio di Sorveglianza durano in carica per tre esercizi, con scadenza conincidente con la riunione dell'assemblea convocata per la destinazione del risultato del terzo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Articolo 21 – Poteri del Consiglio di Sorveglianza

Al Consiglio di Sorveglianza spettano le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto.

In particolare:

- a. può nominare, al proprio interno, uno o più Vice Presidenti;
- b. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il suo Presidente;
- c. determina il compenso di membri del Consiglio di Gestione;
- d. esercita, anche individualmente da parte di ciascuno dei suoi componenti ove previsto dalla legge, tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa vigente, vigilando in particolare e tra l'altro:
 - i. sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - ii. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
 - iii. sul corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo;
- e. partecipa, con almeno uno dei suoi componenti, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- f. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- g. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- h. presenta la denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile.

Inoltre, su proposta del Consiglio di Gestione:

- a. approva il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato;
- b. esamina i bilanci infrannuali;
- c. delibera in ordine agli orientamenti strategici della società, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti per la loro attuazione;
- d. delibera in ordine ai piani industriali e finanziari e ai budget della società e del Gruppo, predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- e. può manifestare, nell'interesse della Società, motivato e vincolante diniego alla delega di poteri e funzioni da parte del Consiglio di Gestione;
- f. autorizza l'acquisto o la cessione di partecipazioni societarie o l'acquisto o la cessione di aziende o rami d'azienda, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti;
- g. autorizza l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- h. approva la fusione con altra società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- i. autorizza la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e la devoluzione di beni in trust;

- j. autorizza il trasferimento della sede legale all'interno del territorio italiano e l'istituzione di sedi secondarie da parte del Consiglio di Gestione;
- k. individua gli amministratori di società controllate o collegate, a favore della nomina dei quali la Società esprime il voto favorevole;
- l. esamina le proposte che il Consiglio di Gestione intende presentare all'assemblea ordinaria;
- m. delibera in ordine alle proposte di modifiche statutarie, di fusione e scissione e alle operazioni di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili da sottoporre all'assemblea dei soci;
- n. esprime la preventiva autorizzazione sull'esercizio da parte del Consiglio di Gestione della delega di aumento del capitale sociale ex art. 2443 del codice civile e di emissione delle obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter del codice civile, nei casi siano rimesse al Consiglio di Gestione le deliberazioni di cui al IV e V comma dell'art. 2441 c.c. o la puntuale determinazione del prezzo di emissione delle azioni o delle obbligazioni convertibili;
- o. richiede al Consiglio di Gestione le notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, definendo modalità di esercizio di tale facoltà in modo tale da non intralciare l'operatività aziendale;
- p. dispensa i componenti del Consiglio di Gestione dal divieto di assunzione, da parte degli stessi, della qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti e dal divieto di esercizio, per conto proprio o di terzi, di un'attività concorrente a quella della Società.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta ogni altra competenza, anche autorizzativa, prevista dalla legge e dallo Statuto e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o di controllo. I poteri ispettivi e di controllo possono essere svolti, sotto la responsabilità del Consiglio di Sorveglianza, da singoli suoi componenti dallo stesso di volta in volta designati.

Al Consiglio di Sorveglianza è riconosciuta la facoltà di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllanti e controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 22 – Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:

- a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori;
- b. provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno venga fornita a tutti i Consiglieri adeguata informativa;
- c. mantiene regolarmente i contatti con il Consiglio di Gestione tramite il suo Presidente e partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Gestione stesso;
- d. assicura che il Consiglio di Sorveglianza venga costantemente informato circa l'andamento della Gestione aziendale e del Gruppo e sulla notizia operazioni di ogni operazione di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuata dalla Società o dalle controllate della quale sia venuto a conoscenza.
- e. dà esecuzione e pubblicità alle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 23 – Compensi del Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso annuale dei Consiglieri di Sorveglianza all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Articolo 24 – Riunioni del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti o comunque nei casi di legge.

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno ogni novanta giorni.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche

sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per video conferenza o teleconferenza, purché sia assicurata l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovrà tuttavia essere presente nel luogo della riunione il Presidente.

Il Consiglio di Sorveglianza può predisporre un regolamento interno che ne regoli il funzionamento.

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'oggetto della delibera, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza deve essere tempestivamente redatto e riportato sull'apposito libro sociale ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Articolo 25 – Informazioni al Consiglio di Sorveglianza

L'informazione al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui i componenti del Consiglio di Gestione abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 codice civile, in via ordinaria in occasione delle riunioni appositamente destinate dal Consiglio di Gestione, almeno ogni sei mesi.

Alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono assistere, salva diversa determinazione del Consiglio stesso, il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Consigliere Delegato, se nominato, ai quali possono essere chiesti informazioni e dati funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio di Sorveglianza stesso.

TITOLO V

DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 26 – Nomina del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di due a un massimo di sette membri, anche non soci, secondo quanto stabilito in occasione della sua nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono dall'ufficio, i componenti del Consiglio di Sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo che sia fissato all'atto della nomina e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Tuttavia, quando l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Gestione coincide con l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Consiglio di Gestione verrà nominato nella prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del Consiglio di Gestione uscenti con pienezza di poteri.

Il termine finale di durata della carica del Consiglio di Gestione non può eccedere quello del Consiglio di Sorveglianza che lo ha nominato.

Il Consiglio di Sorveglianza può anche in corso di mandato aumentare sino al massimo statutario consentito il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il membro del Consiglio di Gestione che rinunci all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Per la cessazione dall'ufficio dei singoli componenti del Consiglio di Gestione si applica quanto prescritto dall'articolo 2385 del codice civile. Alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Gestione in carica provvede senza indugio il Consiglio di Sorveglianza il quale può tuttavia, nel rispetto del numero minimo di cui al primo comma, ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

I componenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Articolo 27 – Poteri del Consiglio di Gestione

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in attuazione degli orientamenti strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione stesso.

A tal fine, e fatte sempre salve le competenze anche autorizzatorie del Consiglio di Sorveglianza, esso compie tutte le operazioni necessarie utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, di ordinaria come di straordinaria amministrazione. In particolare sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Gestione, senza facoltà di delega, oltre alle materie per legge comunque non delegabili:

- a. la formulazione delle proposte al Consiglio di Sorveglianza in ordine agli orientamenti strategici, ai piani pluriennali e ai budget;
- b. la redazione del progetto di bilancio di esercizio e – se necessario - consolidato, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- c. la redazione di bilanci infrannuali;
- d. le proposte al Consiglio di Sorveglianza in materia di modifiche statutarie, di fusione e scissione e alle operazioni di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili da sottoporre all'Assemblea dei soci
- e. le proposte al Consiglio di Sorveglianza in ordine alle nomine alle cariche sociali nelle società partecipate;
- f. previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- g. previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza, la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- h. gli aumenti delegati di capitale ex art. 2443 del codice civile e la emissione delegata di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter del codice civile, previa autorizzazione dal parte del Consiglio di Sorveglianza nei casi in cui siano delegate al Consiglio di Gestione le deliberazioni di cui al IV e V comma dell'art. 2441 c.c. o la puntuale determinazione del prezzo di emissione delle azioni o delle obbligazioni convertibili;
- i. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Il Consiglio di Gestione può nominare, al proprio interno, uno o più Vice Presidenti;

Articolo 28 – Compensi del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Sorveglianza può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti del Consiglio di Gestione e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo. Il Consiglio di Sorveglianza può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Ai componenti del Consiglio di Gestione può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.

Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti del Consiglio di Gestione vi abbiano rinunciato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Gestione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Articolo 29 – Il Presidente del Consiglio di Gestione

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a. convoca il Consiglio di Gestione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b. provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e il Consiglio di Gestione e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni

sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio di Gestione gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;

c. assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello Statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;

d. coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;

e. cura i rapporti con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

f. cura, insieme al Consigliere Delegato, se nominato, i rapporti e l'informativo con il Consiglio di Sorveglianza con riguardo al generale andamento della Gestione su base semestrale nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate;

g. cura, di concerto con il Consigliere Delegato, se nominato, la comunicazione esterna.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte nell'ordine dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato, se nominati.

Articolo 30 – Riunioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente, o su iniziativa del Consigliere Delegato o di altri due componenti del Consiglio di Gestione, di regola almeno una volta al trimestre con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo documentabile a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno tre giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, un giorno prima. Il Consiglio di Gestione può inoltre essere convocato, previo comunicazione al suo Presidente, dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e almeno un componente del Consiglio di Sorveglianza. Tuttavia, in questa ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Gestione delibera con le presenze e il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'oggetto della delibera, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione. Spetta al Presidente del Consiglio di Gestione presiedere l'adunanza, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni vengano tempestivamente fornite ai partecipanti.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia assicurata l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione deve essere tempestivamente redatto e riportato sull'apposito libro sociale ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

a. la data dell'adunanza;

b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c. su richiesta dei membri del Consiglio di Gestione, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d. le modalità e il risultato delle votazioni;

e. deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e quando in ogni caso il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Consiglio di Gestione medesimo.

Il Consiglio di Gestione può adottare un regolamento interno che ne regoli il funzionamento.

Articolo 31 – Deleghe di poteri; il Consigliere Delegato

Il Consiglio di Gestione può delegare a uno o più dei suoi componenti le specifiche attribuzioni o le

specifiche facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto e salvo motivato diniego, nell'interesse della Società, da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione può altresì nominare, salvi i limiti sopra indicati, un Consigliere Delegato tra i suoi componenti.

Se nominato, il Consigliere Delegato in particolare:

- a. è responsabile dell'esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione;
- b. esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione, con particolare riferimento agli indirizzi di Gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- c. è preposto alla Gestione del personale e propone al Consiglio di Gestione la nomina del personale direttivo;
- d. cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
- e. riferisce al Consiglio di Gestione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle controllate;
- f. cura, di concerto con il Presidente, i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna.

Nell'ipotesi in cui la carica di Presidente e Consigliere Delegato coincidano nella stessa persona, questa svolge le funzioni previste dal presente Statuto per entrambe le figure.

A uno o più membri del Consiglio di Gestione possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- i. le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle di sostituto d'imposta;
 - ii. le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
 - iii. le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, detto "Testo Unico" sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulizia e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - iv. le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla Gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;
- e a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta, pertanto, di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche e così, in particolare, con l'Amministrazione Finanziaria, con gli Istituti Previdenziali, con l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, con gli Enti Locali e con ogni altro Ente Pubblico in genere e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza, almeno ogni semestre, sul generale andamento della Gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Articolo 32 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a. al Presidente del Consiglio di Gestione, previa deliberazione del Consiglio di Gestione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;
- b. al Consigliere Delegato, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti;
- c. nell'ambito delle funzioni loro attribuite, ai membri del Consiglio di Gestione specificamente delegati;

Il Consiglio di Gestione può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente sia disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

TITOLO VI

DEL CONTROLLO CONTABILE

Articolo 33 – Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministro della Giustizia.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO VII

DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Articolo 34 – Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Sorveglianza entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Il Consiglio di Gestione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza. Nella sua relazione il Consiglio di Gestione riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della società.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea ordinaria.

Articolo 35 – Destinazione dell'utile d'esercizio

L'utile netto di ciascun esercizio viene prioritariamente destinato come segue:

- i. il 5% alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, fino a che sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- ii. ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, deliberi al fine di costituire o di incrementare riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione

- OMISSIS -

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA, FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Articolo 37 – Clausola compromissoria

-OMISSIS -

Articolo 38 – Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 39 – Legge applicabile

Al presente Statuto si applica la legge italiana.

**TITOLO X
NORME FINALI**

Articolo 40 – Nozione di controllo

Ogni qualvolta nel presente Statuto si faccia riferimento alla nozione di “controllo” e di “collegamento”, per tali concetti si intendono quelli esplicitati nell’articolo 2359 del codice civile.

Articolo 41 – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

L’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’articolo 2393-bis del codice civile può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il trenta per cento del capitale sociale.

Articolo 42 – Denunce

La denuncia al Consiglio di Sorveglianza di cui all’articolo 2408, secondo comma, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La denuncia al Tribunale di cui all’articolo 2409, primo comma, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

Articolo 43 – Comunicazioni

- OMISSIS -